

## ISTRUZIONE PARENTALE: ISTRUZIONI PER L'USO

Da alcuni anni assistiamo a un incremento consistente di richieste di istruzione parentale da parte delle famiglie, anche a seguito della pandemia che ha indotto molti genitori a tenere i figli a casa per evitare contagi o per tutelarli se in condizioni di fragilità. Peraltro, sono nate o si sono rafforzate associazioni di *home schooling*, (un fenomeno in continua crescita) e si stanno diffondendo anche alcune idee “radicali” che non trovano accoglienza nel nostro ordinamento (come quella di rifiutare l’esame di idoneità annuale per l’ammissione alla classe successiva).

È opportuno, per questo, fare alcune precisazioni su una materia che è complessivamente poco normata e che può dare adito a incomprensioni o a errori.

L’istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all’educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l’adempimento dell’obbligo scolastico, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.

Poiché nel merito dell’assolvimento dell’obbligo ci sono competenze attribuite anche agli enti locali, anche in questo caso è utile ricordare la normativa che regolamenta l’istruzione parentale richiamando le attribuzioni date ai diversi soggetti.

### *Le norme di riferimento*

Le norme che disciplinano l’istruzione parentale, oltre al TU (D.lgs. n. 297/1994, art. 109 e segg.), sono il D.lgs. n. 76/2005, art. 1, c. 4 e il D.lgs. n. 62/2017 (art. 23). Ci sono inoltre indicazioni procedurali nell’annuale nota ministeriale sulle iscrizioni e, per quanto riguarda gli esami di idoneità, nel D.M. n. 5/2021 (art.2, c. 6; art. 3, c. 1).

Il TU, art. 111, c. 2, in particolare sottolinea che: *“I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”*.

L’art. 23 del D.lgs. n. 62/2017 testualmente riporta: *“In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare **annualmente** la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti **sostengono annualmente l’esame di idoneità** per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”*.

Per quanto riguarda i vincoli, i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l’onere dell’educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. n. 76/2005, art. 1, c. 4: *“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”*.

## Cosa fa il dirigente scolastico

### **Il dirigente non deve verificare direttamente le capacità tecniche ed economiche della famiglia.**

Infatti, nella nota MIUR del 5 giugno 2005, n. 5693, in merito al citato art. 1, c. 4 del D.lgs. n. 76/2005, è così riportato:

*“Una lettura sistematica della disposizione evidenzia che:*

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno*
- tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente*
- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.*

*Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori, occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.”*

Risulta opportuno, sebbene non obbligatorio, trasmettere alla famiglia una “presa d’atto” della richiesta di istruzione parentale ricordandole il quadro normativo e l’obbligo di svolgimento degli esami di idoneità.

Circa la vigilanza, è necessario comunicare all’Ente locale i nominativi degli alunni in istruzione parentale in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.lgs. n. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l’elenco degli alunni obbligati per età e a intervenire in caso di elusione dall’obbligo scolastico.

L’art. 5 del D.lgs. n. 76/2005 (*Diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni*) riguarda, infatti, anche la vigilanza e le sanzioni per l’elusione: *“Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.*

1. *Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:*
  - a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
  - b. il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
  - c. la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
  - d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato ...*

- 2. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le *sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti*.**

La sanzione che il sindaco può utilizzare è da riferirsi alla Legge 13 novembre 2023, n.159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 detto “Decreto Caivano”, che introduce una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci (e dei dirigenti scolastici), ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Inoltre, l'introduzione nel Codice penale dell'art. 570-ter (con inasprimento delle pene per l'evasione e l'elusione dell'obbligo di istruzione) pone ai sindaci ulteriori obblighi di controllo.

Il sindaco può operare anche attraverso i servizi sociali per sollecitare la famiglia ad adempiere ai propri doveri.

Per queste ragioni, nel caso in cui si individuino elementi di valutazione particolari, si suggerisce al dirigente scolastico di allertare l'Ente locale perché provveda ad un controllo più puntuale delle condizioni della famiglia e della situazione ambientale.

Alla scuola spetta, come si è detto, la verifica annuale tramite **l'esame di idoneità** che l'alunno deve sostenere.

A tal proposito alcuni dirigenti segnalano che famiglie singole o organizzate in associazioni dichiarano di rifiutare l'esame annuale o chiedono “la restituzione dei documenti” dell'alunno. Sono ovviamente richieste illegittime in quanto, per necessità di controllo sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, gli esami di idoneità devono essere sostenuti ogni anno per il passaggio alla classe successiva in una scuola del sistema pubblico di istruzione e la “documentazione” deve restare per consentire di “tracciare” il percorso dell'alunno.

Per quanto riguarda le procedure, nella Nota MIM del 12 dicembre 2023 sulle iscrizioni all'a.s. 2024/2025 si danno alcune indicazioni che precisano il rapporto tra la scuola e i genitori:

*“Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.*

*Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica **prende atto** che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno di riferimento.*

*Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.*

*Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5".*

### ***Situazioni particolari***

Si segnalano due criticità particolarmente evidenti e in crescita negli ultimi anni:

- **comunicazioni tardive** da parte dei genitori: in ottemperanza alle indicazioni della nota citata, la risposta della scuola dovrebbe essere quella di negare la possibilità di avvalersi dell'istruzione parentale in caso di comunicazione tardiva. Si ritiene però che sia prevalente il diritto alla scelta da parte della famiglia, considerato anche che il termine indicato nella nota appare di carattere ordinatorio, non prevedendo alcuna esclusione in caso di ritardo nella presentazione della comunicazione
- **libri di testo gratuiti** per la scuola dell'obbligo: non c'è una norma specifica che garantisca la gratuità dei libri di testo per gli alunni/studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale. La questione è demandata alle delibere delle singole Regioni che definiscono modalità e criteri di ripartizione e assegnazione dei libri testo tramite l'intervento dei Comuni. Per avere accesso alle cedole librarie, quindi, i genitori devono rivolgersi al Comune di residenza. In diversi casi la risposta è positiva.

Riservato